

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione specializzata per i minorenni

Riunita in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

1. Mario Lepre	Presidente
2. Maria Lidia de Luca	Consigliere rel.
3. Alessandro Cocchiera	Consigliere
4. Alba Scognamillo	Consigliere onorario
5. Eustachio Paolicelli	Consigliere onorario

letti gli atti del reclamo proposto da B. L. avverso il decreto del 26/31.3.04 con il quale il Tribunale per i minorenni di Napoli rigettava le richieste, formulate con ricorso del 23.3.03, di declaratoria di decadenza di A. C. d. V. dalla potestà parentale sulla figlia C. B. nata il 19.1.95 dall'unione naturale di esso ricorrente con la C. con affidamento della minore stessa, in via subordinata di sospensione della C. dalla potestà genitoriale ed in linea ancora più gradata di accompagnamento a mezzo della forza pubblica della minore presso il Consultorio familiare del Distretto 44 ASL Na 1

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Va premesso che questa Corte si è già occupata della vicenda di C. B..

Con decreto del gennaio 2003 aveva, infatti, prescritto ai genitori un percorso finalizzato alla ripresa, tra di loro, di un dialogo relativo al rapporto con C. ed alla minore un percorso di due mesi - finalizzato alla ripresa dei rapporti con il padre - al termine del quale ella avrebbe dovuto incontrare il genitore, con cadenza settimanale, alla presenza della dott.ssa Lucariello della UOMI del Distretto 44 NA 1 – cui era affidata la gestione di entrambi i percorsi.

Con il ricorso del 23.3.03, proposto al TM ed – a seguito del relativo rigetto, di cui al provvedimento impugnato – con il reclamo in esame, il B. ha sostanzialmente chiesto l'affidamento della figlia, previa pronuncia di un provvedimento limitativo della potestà della C., lamentando che quest'ultima – disattendendo le indicazioni di questa Corte – gli aveva impedito di vedere ed incontrare C. con grave pregiudizio per quest'ultima.

Nel corso di una lunga ed articolata istruttoria questo giudice – preso atto del rifiuto opposto da C. ad incontrare anche la sola dottoressa Lucariello presso il Consultorio familiare – ha disposto ulteriori incontri di mediazione tra i genitori al fine di individuare strategie che consentissero progressivamente incontri della minore con il padre “in spazi esterni” ed infine – persistendo il rifiuto della minore (riferito dalla madre) – ha delegato la relatrice dott.ssa de Luca, con l'assistenza della dotto.ssa

Lucariello ad esaminare la minore in ambiente familiare e cioè presso la scuola media da lei frequentata.

All'udienza del 22 marzo u.s. – data lettura della relazione concernente l'esame di C. - il PG ha concluso per l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, in applicazione della recente novella di legge, la difesa del B. per l'accoglimento del reclamo ed in subordine per l'affidamento condiviso della minore, la difesa della C. per il rigetto del reclamo e della richiesta di affido condiviso, da ritenersi impercorribile nel caso in esame.

Il problema da affrontare è il persistente e deciso rifiuto della figura paterna da parte della minore.

Già nel citato provvedimento del gennaio/marzo 2003 – al quale si fa riferimento per tutte le vicende pregresse di C. – questo giudice descriveva la minore come “una bambina di otto anni triangolata nel conflitto genitoriale”. I rapporti, inizialmente già tesi tra i genitori di C., si erano ulteriormente deteriorati sino alla rottura, a seguito della rivelazione, da parte della minore, di pretesi abusi sessuali subiti ad opera di due amici del padre e del nonno paterno. Al progressivo deteriorarsi dei rapporti tra i genitori aveva corrisposto specularmente il deterioramento del rapporto di C. con il padre. Di fatti – osservava questo giudice - “inizialmente i problemi, denunciati da C. prima alla madre e poi alla maestra, sembravano non aver inciso in alcun modo sul suo rapporto con il padre”. Tanto è vero che nell'imminenza della rivelazione la piccola (contava allora circa quattro anni) aveva, addirittura, espresso alla dott.ssa Lucariello il desiderio di essere accompagnata in piscina dal padre. Successivamente – a situazione già deflagrata – C. aveva mostrato di avvicinarsi al B., con iniziale difficoltà, in presenza del consulente tecnico del tribunale, dott.ssa Menafro. Mentre, durante il secondo incontro, aveva scherzato con il padre, mostrandosi del tutto a proprio agio. Con il venir meno del dialogo tra i genitori, C. si era mostrata - dinanzi al dottor Villa incaricato dal T.M. per la gestione degli incontri - “oppositiva e dispotica” verso il padre, anche se con qualche larvata possibilità di apertura, pervenendo infine ad un atteggiamento di totale rifiuto, registrato dalla Corte in occasione dell'esame della minore, condotto il 2.11.02.

Preso atto della delicata situazione psicologica di C., profondamente invischiata nel conflitto genitoriale, rilevata la valenza positiva del rapporto padre-figlia, evidenziata da tutti gli esperti intervenuti nella vicenda, la Corte pronunciava l'accennato provvedimento del gennaio 2003.

Con l'esame della minore, condotto nell'ambito del presente giudizio in due incontri del 27 gennaio e del 10 marzo 2006, questo giudice ha dovuto constatare che l'obiettivo del menzionato provvedimento non è stato raggiunto. Anzi l'ascolto della minore, opportunamente realizzato “in terreno neutro”, ha consentito di accettare che il rifiuto di C. – oramai alle soglie dell'adolescenza – si è “incistato” come un nucleo irremovibile.

“Io avrei voluto un padre” – esordisce C. – “ma lui è assente ed irresponsabile”. E' assente, perché è lui che ha scelto questo. *Io ho raccontato a papà il fatto del nonno e lui ha risposto non fa niente (...)* la risposta è stata: non fa niente è tuo nonno! E'

irresponsabile perché l'ha affidata ad amici sconosciuti : *lui mi lasciava sempre sola con gli amici. Erano amici diversi, una volta mi ha lasciato in macchina con loro. A Capri mi lasciava con i miei amici in piscina, invece a Napoli mi lasciava con questi amici in macchina o a casa del nonno.*

Ed ancora: *io l'ho giudicato anche in altre cose, io stavo a Capri, avevo la gastroenterite e lui non ha chiamato mezzo medico, per fortuna mamma mi ha portato in ospedale! (...) una volta mi hanno lanciato un pallone e lui ha detto: ok! Lui non si preoccupa e vede tutto superficialmente.*

Ogni tentativo della psicologa di farle rievocare momenti belli trascorsi con il padre viene respinto da C., “ragazzina sveglia e determinata”, con lucida ostinazione : *si ce ne sono stati, ma erano pochi. E' logico che ci sono sempre con tutti momenti belli. Anche con alcune amiche ci sono stati momenti belli e poi mi sono diventate antipatiche.*

Il discorso di C. è intriso di sofferenza. Piange quando ricorda che il padre tuttora la disturba, l'ha avvicinata – infatti – in più occasioni, dicendole che le vuole bene. Piange anche quando ammette di “avere delle cose dentro di sé da sistemare”, delle cose che lei cerca di dimenticare, ma “ci vuole ancora un po' di tempo”. E poi lei “ne parla con sua madre per superarle insieme”.

L'unico spiraglio mostrato da C. in occasione del primo colloquio è l'adesione all'invito, rivoltole, ad esprimere - direttamente al padre - “le cose” e gli interrogativi, che porta dentro di sé. Attraverso un lettera, dal momento che non vuole incontrarlo. Alla lettera, consegnata dalla dott.ssa Lucariello al B. in occasione di un incontro di mediazione, seguirà una risposta, che sarà consegnata a C., secondo l'accordo raggiunto con la minore, in un incontro successivo con il giudice e la psicologa.

Tuttavia la C., contattata telefonicamente, comunica alla dott.ssa Lucariello che C., sconvolta dal precedente incontro, rifiuta di incontrare nuovamente il giudice e la psicologa. La dott.ssa Lucariello prega la madre di sostenere la minore perché tenga fede all'impegno preso: l'incontro avrà dunque luogo per la consegna della lettera. Tuttavia alla data concordata del 3 marzo, C. risulta assente a scuola. Di tale circostanza non era stata resa edotta la Corte.

In occasione dell'incontro differito al 10 marzo, C. comunica attraverso un'insegnante che “non ha intenzione di scendere”. Dietro insistenza, si presenta - molto contrariata - e verbalizza che il bidello l'ha trascinata. Invitata a precisare se abbia subito un costringimento fisico, la minore risponde: “mi ha trascinata con le parole, mi ha convinta!”

C. legge e commenta negativamente la lettera, ritenendo che il padre non ha risposto alle sue domande. Conclude - quando le viene chiesto se, ammesso che il padre abbia commesso degli errori, può provare a perdonarlo - dandogli una possibilità di recupero: *lui ha commesso un errore irreparabile non si può fare niente (...) d'accordo allora lui mi vuol bene, ma io non ne voglio a lui (...) peccato che ho avuto un papà da schifo, è vero l'ho detto una volta che volevo un papà, ma io sto bene senza papà.* Alle perplessità che le vengono espresse al riguardo, conferma: *io*

forse sono l'unico caso al mondo che sta bene senza papà, poi tanto c'è Stefano (il compagno della madre) *che è gentile, carino e simpatico.*

Ed alla fine saluta il giudice e la psicologa: *tu mi chiedi di dire qualcosa? io non voglio più avere a che fare con lui e con voi. Se ho problemi vi contatto. Poi un giorno, se vorrò, lo deciderò io e lo vedrò*".

La riflessione sul vissuto verbalizzato dalla minore induce indubbiamente a rilevare che questo non rispecchia la realtà di "ricordi congrui con l'età cronologica, ma risulta caratterizzato ed appesantito da modalità di reazione e da contenuti emozionali espressi nel contesto ambientale e familiare" (così la relazione del consigliere delegato all'ascolto).

Per aiutare C. a sciogliere il nodo, che si porta dentro, bisognerebbe ritrovare il filo dei suoi autentici sentimenti, legati alla primissima infanzia, e condurla – attraverso il labirinto di affetti, rancori, ansie e ritorsioni degli adulti – dinanzi all'immagine del padre reale.

Ma questo non è possibile perché C. è allo stato irraggiungibile. Dall'oppositività "capricciosa" della bambina di otto anni è passata – oggi – al caparbio rifiuto di un'adolescente precoce, che, con la tipica presunzione di questa fase di sviluppo, afferma, in modo netto e deciso, di "sapere qual è il suo bene": *ma come mi puoi conoscere tu, che mi hai visto poche volte mentre io mi conosco da sempre, io lo so qual è il mio bene!*".

Ed è evidente che – a fronte di tale atteggiamento psicologico – l'accompagnamento coattivo della minore presso il Consultorio familiare, invocato dal reclamante radicalizzerebbe ancora di più in C. il rifiuto di un padre, la cui sola presenza ella sente come invasiva.

Non dimentica la Corte di aver affermato in precedenza che il recupero della figura paterna sarebbe indubbiamente positivo per lo sviluppo armonioso della minore. Bisogna, tuttavia, prendere atto che la ripulsa di C. è attualmente invincibile. I numerosi interventi di sostegno e supporto, finalizzati al recupero del rapporto, disposti dall'autorità giudiziaria (da ultimo quello di questa Corte con il citato provvedimento) si sono rivelati infruttuosi. Provocando anzi soltanto reazioni di insofferenza di C., che rifiuta oramai non soltanto il padre, ma qualsiasi persona che le parli di lui e di una possibile presenza di quest'ultimo nella sua vita.

Rimane allora da chiedersi qual è allo stato il reale interesse di C.?

E' un dato certo, attestato dai consulenti del T.M. che C. è profondamente legata alla madre "quale figura psicologicamente significativa e garante della sua stabilità emotiva". Allontanare C. dalla madre per affidarla al B., come questi richiede, sarebbe estremamente destabilizzante per la minore e sicuramente pregiudizievole per il suo sviluppo.

C. deve dunque rimanere affidata alla madre ed in questi limiti va rigettata la richiesta di affido condiviso, formulata – in linea gradata – dal B. e dal P.G. in sede di conclusioni.

Ritiene anzi questo giudice che gli incontri di C. con il padre debbano essere temporaneamente sospesi, poiché ogni ulteriore intervento autoritativo – indirizzato ad una esecuzione coattiva del diritto di visita del B. – sortirebbe effetti controproducenti, innalzando la soglia di ostilità di C. nei confronti del padre e risulterebbe certamente pregiudizievole per la serenità di vita della minore. Tale decisione risponde quindi alle attuali prioritarie esigenze di C., da ritenersi, anche in forza degli artt. 9 e 12 della Convenzione di New York – allo stato – preminenti anche sul diritto del padre.

In applicazione del citato art 9 della Convenzione, ratificata dall’Italia con la legge 176/91 (*gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori a meno che ciò sia contrario all’interesse preminente del fanciullo*), la Corte di Cassazione con la nota sentenza n 317/98 ha invero affermato: “siccome la realizzazione dell’aspirazione e dell’interesse primario (costituzionalmente garantiti) del genitore a prendersi cura dell’educazione e dell’istruzione del figlio è finalizzata e dunque subordinata al perseguimento dell’interesse del minore, preminente rispetto a quello del genitore ad impartirgli la propria istruzione ed educazione, il giudice (...) può legittimamente disciplinare il diritto del coniuge non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con il figlio, in modo da non arrecare pregiudizio alla sua salute psicofisica, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri ed arrivando perfino a sospenderli del tutto”. Ed attualmente, nel caso in esame, l’interesse alla salute psicofisica di C. risulta preminente sull’interesse del padre ad incontrarla.

“La sospensione” degli incontri, continua la Cassazione nella citata sentenza - alla quale fa riscontro, a livello europeo, la decisione della Commissione Europea Diritti Dell’Uomo di Strasburgo del 21.10.88 (Presidente C. Geus) - “può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio ed anche dalla fondatezza delle motivazioni adottate da quest’ultimo per giustificare tali sentimenti, dei quali vanno solo valutati la profondità e l’intensità”.

A fronte dell’attuale decisa ripulsa di C. non appare utile indagare in quale misura abbia pesato sul suo atteggiamento l’influenza materna.

Se da un canto è evidente che la C. non si fida del B., lo considera genitore irresponsabile e non tutelante, soprattutto in relazione alla vicenda dei presunti abusi, non vi è prova in atti di un’azione consapevole e concreta – da parte della stessa – rivolta ad ostacolare il rapporto di C. con il padre. Ella appare addirittura sincera quando afferma che C. ha maturato da sé, da sola i suoi convincimenti, si rivolge alla psicologa per essere aiutata a vincere le resistenze della figlia a recarsi al consultorio, sembra subire ella stessa “l’oppositività” di C., incapace e forse nemmeno consapevole del suo ruolo di “contenimento”. In realtà è estremamente difficile che nell’ambito del processo educativo il soggetto da educare non percepisca, rimanendone influenzato, le convinzioni profonde dell’educatore, anche se non esplicitamente verbalizzate.

Ritiene tuttavia la Corte che una maggiore presenza del B. nella vita della figlia possa essergli assicurata con l'attribuzione ad entrambi genitori della potestà genitoriale, secondo quanto recita il nuovo testo dell'art 155 c.c. – come novellato dalla legge 54/2006 – applicabile in forza dell'art 4 citata legge anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Pertanto le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di C., saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre le questioni di ordinaria amministrazione rimarranno di competenza della sola C.. E ciò in parziale accoglimento della richiesta di applicazione dello ius superveniens, formulata dal P.G. e dal B., sia pure in via subordinata, in sede di conclusioni. Conseguentemente, anche al fine di un armonioso esercizio congiunto della potestà, è opportuno che il B. e la C. continuino gli incontri di mediazione, la cui gestione rimarrà affidata alla dott.ssa Lucariello.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da B. L. avverso il decreto del 26/31.3.04, emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli nell'interesse della minore B. C., nata il 19.1.95

così provvede:

conferma l'affidamento esclusivo della minore alla madre C. d. V. A., dispone che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art 155 c.c., come modificato dall'art 1 legge 54/06,

sospende l'esercizio del diritto di visita del B.,

prescrive al B. ed alla C. di continuare il percorso di mediazione presso il Consultorio Familiare della UOMI di Napoli Distretto 44 ASL NA 1

Si comunichi alle parti ed a mezzo FAX alla UOMI sopra indicata all'attenzione della dott.ssa S.Lucariello.

Così deciso in Napoli il 22.3.06

IL Consigliere rel.

IL Presidente